




COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Viale delle Industrie - Tel. 0865925900 - P.IVA 00067770941



ORD. N. 29/2018

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE ALL'APERTO E NEI PUBBLICI ESERCIZI .

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- durante la stagione estiva, numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzate su aree pubbliche o in locali all'aperto nelle pertinenze degli esercizi pubblici;
- tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dalle varie Associazioni presenti sul territorio comunale, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani;
- tali iniziative, tuttavia, se non adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, anch'esso da tutelare e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- si ritiene necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte, è indubbio infatti che risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate;
- nel periodo estivo, e precisamente nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, si svolgono maggiormente tali iniziative di intrattenimento musicale;

DATO ATTO che gli spettacoli ed intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela:

1. devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico;
2. sono esenti dall'autorizzazione ex art. 68 TULPS, solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - l'ingresso sia libero e gratuito;
 - l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente la somministrazione di alimenti e bevande;
 - siano assenti spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc...);
 - non siano pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
 - il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
3. sono assoggettate ad autorizzazione di pubblico spettacolo ex art. 68 e 69 TULPS, quando presentino i seguenti elementi:
 - pagamento del biglietto di ingresso;
 - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti;
 - complessità della struttura del locale dove si svolge l'attività;
 - rilevante numero di persone che accedono al locale (D.M.16/02/1982).

CONSIDERATO ALTRESI' che tutte le attività di spettacolo e trattenimento - non connesse ai pubblici esercizi - organizzate a fine imprenditoriale in occasione di sagre, feste o fiere locali, sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS;

ATTESO che questa Amministrazione:

- ritiene importante l'attività di trattenimento e svago soprattutto durante la stagione estiva quale momento di aggregazione e di socializzazione anche attraverso le variegate attività di intrattenimento;
- parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare che - dopo le ore 02,00 ogni forma di attività musicale all'esterno dovrà tassativamente cessare;



COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Viale delle Industrie - Tel. 0865925900 - P.IVA 00067770941

VISTO l'articolo 50 del D. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la legge n. 689/1981 e s.m.i. ;

VISTA la legge n.447/1995 ;

VISTA la legge n.287/1191 ;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (TULPS) il quale dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse , e più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione legislativa;

RICHIAMATO, per quanto concerne l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il punto 4 della circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644 del 28/10/2011;

VISTA delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21/6/2001 concernente gli indirizzi per la definizione dei criteri per gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nel territorio comunale ;

VISTA determinazione sindacale prot. n. 3183 del 26/6/1998 con la quale venivano fissati gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

RITENUTO ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzano i pubblici esercizi, le Associazioni o circoli privati, che ne facciano richiesta, ad effettuare gli spettacoli ed i trattenimenti all'aperto nelle ore serali ;

ORDINA

1. di consentire con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a sua eventuale revoca e/o modificazione :

a) lo svolgimento di intrattenimenti musicali all'aperto nei pubblici esercizi solo negli spazi già autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali:

- dalle ore 20,00 alle ore 24,00 dal mese di ottobre al mese di maggio e dalle ore 20,00 alle ore 01,00 dal mese di giugno al mese di settembre.

b) lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo in genere all'aperto:

- dalle ore 20,00 alle ore 01,00 dal mese di ottobre al mese di maggio e dalle ore 20,00 alle ore 02,00 dal mese di giugno al mese di settembre .

2. di subordinare:

- le attività di cui al punto 1.a (intrattenimenti all'aperto) alla segnalazione certificata di inizio attività al SUAP con l'indicazione delle date di svolgimento;

- le attività di cui al punto 1.b (manifestazioni di pubblico spettacolo) all'autorizzazione ex artt. 28 e 69 TULPS ;

3. di limitare l'orario di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni dei pubblici esercizi a non oltre le ore 02,00; tale limitazione dovrà essere adeguatamente pubblicizzata dall'esercente affinché ogni avventore ne sia a conoscenza.


4. di stabilire che siano rispettati i valori massimi di immissione sonora previsti dalla normativa vigente .

5. gli spettacoli con intrattenimenti musicali svolti all'interno dei locali di pubblico esercizio sono assoggettati alla segnalazione certificata di inizio attività al SUAP e devono comunque cessare entro le ore 01,00 .

Tali disposizioni possono essere derogate ed autorizzate previa specifica richiesta giustificata da eventi di particolare rilevanza territoriale, culturale e/o sociale.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale online e trasmessa, per opportuna conoscenza alla polizia municipale di questo Comune, alla Stazione Carabinieri di Filignano ed alla Questura di Isernia .



COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Viale delle Industrie - Tel. 0865925900 - P.IVA 00067770941

Che per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i. e della legge n. 689/1981 e s.m.i. .

Che ogni violazione alla presente ordinanza sia sanzionata con una somma da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione al disposto dell'art. 7 bis del citato D. L.vo n. 267/2000, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal codice penale .

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in anno solare e comunque di recidiva nel quinquennio, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico, o di cessazione dell'attività svolta, per n. 03 (tre) giorni consecutivi, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura .

Avverte che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise ovvero al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online .-

Dalla Residenza Municipale, lì 09/08/2018 .-

IL SINDACO
(Stefania Pasfaralli)

